

## PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

Risposta alle richieste di chiarimento pervenute  
Rif. punto 4.2 del disciplinare di gara

### **Quesito n. 7:**

In merito al lotto RC Patrimoniale con riferimento all'art. 36 Copertura Professionale del Progettista Interno e 36b Copertura Professionale del Verificatore interno siamo a chiedere la possibilità di gestire le relative coperture mediante polizze separate e non come appendici alla polizza di RC Patrimoniale.

### **Risposta al quesito n. 7:**

In merito alla possibilità di gestire la Copertura Professionale del Progettista Interno e la Copertura Professionale del Verificatore interno mediante polizze separate, si rimanda integralmente a quanto previsto dal capitolato di polizza pubblicato nella documentazione di gara, ex art. 36 e 36 b.

### **Quesito n. 8:**

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi al LOTTO 2 ALL RISKS PROPERTY. Si chiede di verificare ed eventualmente integrare/rettificare le clausole VARIAZIONE DEL RISCHIO - REVISIONE DEL PREZZO - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE – presenti nel testo normativo in quanto risultano non complete a causa della mancanza della clausola di RECESSO (non è presente ma viene richiamata nella DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE).

### **Risposta al quesito n. 8:**

In merito alla clausola di recesso, si rimanda integralmente all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE, così come disciplinato a pagina 3 del capitolato speciale di polizza.

### **Quesito n. 9:**

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi al LOTTO 2 ALL RISKS PROPERTY. Si chiede di confermare, stante la particolare tipologia di beni e attività assicurate, che dovrà essere sempre preventivamente comunicata alla Compagnia ogni variazione di rischio e si chiede quindi formale conferma della piena operatività dell'art. 1898 del c.c..

### **Risposta al quesito n. 9:**

In merito alle comunicazioni circa la variazione del rischio, si richiama integralmente quanto previsto nell'articolo VARIAZIONE DEL RISCHIO a pagina 4 del capitolato speciale di polizza.

### **Quesito n. 10:**

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi al LOTTO 2 ALL RISKS PROPERTY. STOP LOSS – Si chiede di confermare che il limite di indennizzo di € 50.000.000,00, dato dal valore della partita assicurata a PRA, deve intendersi in combinato Danni Diretti + Danni indiretti e che tutti gli altri limiti riportati alle singole garanzie devono intendersi sottolimiti a tale importo ed in combinato DD+DI.

### **Risposta al quesito n. 10:**

Si conferma che il limite di indennizzo di € 50.000.000,00, dato dal valore della partita assicurata a PRA, deve intendersi in combinato Danni Diretti + Danni indiretti e che tutti gli altri limiti riportati alle singole garanzie devono intendersi sottolimiti a tale importo ed in combinato DD+DI.

### **Quesito n. 11:**

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi al LOTTO 2 ALL RISKS PROPERTY. Cyber Clause - Si chiede disponibilità del Broker all'inserimento in polizza, in sostituzione, della clausola allegata: CYBER RISKS "Esclusione Cyber risk" Property

#### **DEFINIZIONI**

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

#### **Incidente Cyber:**

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

#### **Esclusione Cyber Risk**

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

#### **Risposta al quesito n. 11:**

Si acconsente all'inserimento in polizza, in sostituzione, della clausola allegata: CYBER RISKS.

#### **Quesito n. 12:**

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi al LOTTO 2 ALL RISKS PROPERTY. Misure restrittive - Sanzioni internazionali (Sanction Clause) - Si chiede disponibilità del Broker all'inserimento in polizza, in sostituzione, della clausola allegata: SANCTION CLAUSE.

#### **MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di

questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone [omissis] a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

#### CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa

1. eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione

#### [Risposta al quesito n. 12:](#)

Si acconsente all'inserimento in polizza, in sostituzione, della clausola allegata: SANCTION CLAUSE.

Aosta, lì 27 novembre 2023

**SITRASB S.p.A.**  
Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Hervé FUSINAZ)